

Regolamentazione degli aiuti agli investimenti nel settore della fabbricazione e della commercializzazione di taluni prodotti lattieri e prodotti di sostituzione

(87/C 302/05)

I. Gli aiuti concessi dagli Stati membri agli investimenti connessi alla fabbricazione ed alla commercializzazione di taluni prodotti lattiero-caseari ottenuti dal latte di vacca sono tali da compromettere gli scambi intracomunitari e da alterare la concorrenza nel mercato comune, favorendo talune imprese o talune produzioni.

La distorsione di concorrenza deriva in particolare dal miglioramento della produttività imputabile alla diminuzione dei costi di trasformazione e di commercializzazione per le imprese beneficiarie, grazie agli aiuti ottenuti. In una situazione caratterizzata da un'eccedenza dell'offerta rispetto alla domanda, la Commissione ritiene che le imprese svantaggiate sul piano della concorrenza per effetto degli aiuti incontrerebbero maggiori difficoltà a trovare, con i loro mezzi, compensazioni sul mercato di quanto non avvenga in periodo di penuria o di espansione. Sussiste pertanto palesemente il rischio che tali imprese ricorrano sempre più all'intervento facendo aumentare ulteriormente gli oneri già elevati del FEAOG nel settore.

Stando così le cose la Commissione ritiene che gli aiuti agli investimenti che:

- sono destinati alla fabbricazione ed alla commercializzazione del burro, del latte in polvere, della polvere di siero, del lattosio, della caseina e del caseinato oppure che
- aumentano le capacità di trasformazione del latte di vacca in prodotti lattiero-caseari diversi da quelli summenzionati,

rispondono ai criteri enunciati all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e non possono, in linea di massima, beneficiare delle deroghe previste dal paragrafo 3 del suddetto articolo.

Questa impostazione corrisponde altresì a quella adottata per il settore dello zucchero, anch'esso caratterizzato da un regime di limitazione della produzione e per il quale non sono più ammessi aiuti nazionali agli investimenti.

II. D'altro lato accordare aiuti nazionali a investimenti miranti ad incoraggiare la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari sarebbe contrario agli obiettivi perseguiti dalla Comunità in tale settore. Si tratta infatti di prodotti direttamente in concorrenza in particolare con il latte, la crema di latte, il burro, il latte in polvere ed i formaggi.

Inoltre tali aiuti rischiano di falsare la concorrenza e di incidere negativamente sugli scambi intracomunitari. Anche qualora non possano essere considerati aiuti allo sviluppo, cionondimeno essi rischiano di alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse co-

mune, poiché l'incitamento alla fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione implicherebbe artificialmente uno sforzo di adattamento da parte dell'industria concorrente, che utilizza prodotti lattiero-caseari, se non addirittura — nella situazione di eccedenze strutturali che continua a caratterizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari — l'intervento del FEAOG per incentivare maggiormente l'utilizzazione di prodotti lattiero-caseari nella fabbricazione dei prodotti alimentari in questione. Questi aiuti non possono pertanto beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

III. Al fine di garantire il funzionamento corretto del mercato comune, la Commissione ha adottato i seguenti orientamenti in materia:

1. Fatte salve le eccezioni di cui al punto 2 qui di seguito, gli Stati membri non accordano più nessun aiuto finanziato, in qualsiasi forma, da essi stessi o mediante fondi statali, destinato ad incoraggiare direttamente o indirettamente i seguenti investimenti:
 - a) quelli destinati alla fabbricazione e alla commercializzazione del burro, del butteroil, del latte in polvere, della polvere di siero, del lattosio, della caseina e del caseinato, fabbricati con latte di vacca;
 - b) quelli destinati alla produzione di prodotti lattiero-caseari diversi da quelli di cui alla lettera a), se gli investimenti si traducono in un aumento della capacità di utilizzazione del latte di vacca, previa detrazione, laddove necessario, delle capacità abbandonate nella stessa impresa o in altre imprese;
 - c) quelli destinati specificamente alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattieri.

Ai fini delle presenti disposizioni, per «prodotti di imitazione del latte e/o dei prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti che possono essere confusi con il latte e/o i prodotti lattiero-caseari e la cui composizione diverge da quella di questi ultimi, in quanto contengono grassi e/o materie proteiche di origine diversa dal latte, con o senza componenti lattiero-caseari ⁽¹⁾.

Si considera come prodotto di sostituzione ai sensi delle disposizioni di cui al presente documento la margarina rispetto al burro.

⁽¹⁾ «Prodotti diversi da quelli lattiero-caseari» di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (GU n. C 182 del 3. 7. 1987, pag. 36).

2. Sono tuttavia ammessi i seguenti aiuti:

- a) quelli che beneficiano di una delle eccezioni legittime previste dall'articolo 92, paragrafo 2 del trattato;
- b) quelli concessi nell'ambito di misure relative alla protezione dell'ambiente o destinati al risparmio energetico;
- c) quelli legati ad investimenti nel settore della raccolta e del controllo della qualità sanitaria e organolettica del latte;
- d) quelli concessi allo scopo di razionalizzare o ristrutturare i caseifici o per innovazioni relative a prodotti non ancora noti su scala comunitaria o a prodotti cosiddetti biologici, fatta salva l'osservanza dei divieti di cui al punto 1 che precede;
- e) quelli concessi nell'ambito ed entro i limiti di un piano di investimento per il quale:
 - è stata decisa la concessione di un contributo comunitario a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 355/77,
 - è stato comunicato dalla Commissione che il progetto non ha potuto beneficiare del contri-

buto a motivo dell'insufficienza dei mezzi disponibili,

restando inteso che, in tal caso, la decisione formale dello Stato membro sulla sua partecipazione finanziaria (articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77) deve contenere la riserva secondo cui la decisione stessa è subordinata alla decisione della Commissione su una delle due possibilità indicate ai due trattini che precedono.

Lo Stato membro che intendesse concedere l'intero contributo finanziario nazionale, o parte di esso, prima che la Commissione abbia adottato la decisione sulla concessione della partecipazione della Comunità, deve previamente notificare tale misura alla Commissione, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE; la Commissione esaminerà la compatibilità dell'aiuto, conformemente alle disposizioni procedurali e di fondo previste dagli articoli da 92 a 94 del trattato CEE e ai criteri di scelta a titolo del regolamento (CEE) n. 355/77 ⁽¹⁾, in modo da potersi pronunciare entro un termine di due mesi dalla data della notifica.

⁽¹⁾ GU n. C 79 del 26. 3. 1986, pag. 3.

3. Le percentuali dell'ammontare dell'investimento finanziabile con un aiuto nazionale, laddove quest'ultimo rimanga ancora possibile in base alla presente regolamentazione, sono quelle riportate nella tabella che segue:

	Mezzogiorno, Spagna ⁽¹⁾ , Portogallo, Grecia, Irlanda Occidentale, DOM	Spagna ⁽²⁾ , Francia meridionale	Altre regioni CEE	
			Produzione di latte o di prodotti lattiero-caseari	Commer- cializzazione di latte o di prodotti lattiero-caseari
Progetti che si iscrivono in un programma approvato a norma del regolamento (CEE) n. 355/77	75	65	50	40
Progetti che esulano da tale programma	50	50	35	25

⁽¹⁾ Per le zone elencate nell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 355/77, modificato dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2224/86, del 14. 7. 1986 — GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.

⁽²⁾ Per le zone elencate nell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 355/77 nella versione modificata.

IV. La Commissione non autorizza più nuovi progetti di aiuto che le siano notificati ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato e che non siano conformi alle condizioni previste dalla presente regolamentazione.

V. La Commissione chiede agli Stati membri di confermarle, entro il 1° ottobre 1987, che rispetteranno a decorrere dal 1° gennaio 1988 le disposizioni della presente regolamentazione e che provvederanno, ove necessario, ad adeguare i regimi di aiuto in vigore. In caso di mancata osservanza di tale impegno, la Commissione si riserva di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE.